

## REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2004

**che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 74,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio riporta le norme nazionali sulla competenza. L'allegato II contiene un elenco dei giudici o delle autorità competenti negli Stati membri che si occupano delle istanze intese a ottenere la dichiarazione di esecutività. L'allegato III riporta l'elenco dei giudici dinanzi ai quali è possibile ricorrere in appello avverso tali decisioni e l'allegato IV enumera gli appositi mezzi di ricorso.
- (2) Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio sono stati modificati dall'atto di adesione del 2003 in modo da includere anche le norme nazionali sulla competenza, l'elenco dei giudici o delle autorità competenti e i mezzi di ricorso dei paesi aderenti.
- (3) Francia, Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I, II, III e IV.
- (4) Il regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 44/2001 viene modificato come segue.

1) L'allegato I è modificato come segue:

(<sup>1</sup>) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

a) il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«— in Lettonia: sezione 27 e paragrafi 3, 5, 6 e 9 della sezione 28 del diritto processuale civile (*Civilprocesa likums*),»;

b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«— in Slovenia: l'articolo 48, paragrafo 2, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*) e all'articolo 58, paragrafo 1, della legge sul diritto e la procedura internazionali privati (*Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku*) in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 1, e all'articolo 47, paragrafo 2, della legge sulla procedura civile (*Zakon o pravnem postopku*),»;

c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«— in Slovacchia: gli articoli da 37 a 37e) della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura.».

2) L'allegato II viene modificato come segue:

a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«— in Francia:

a) "*greffier en chef du tribunal de grande instance*»,b) "*président de la chambre départementale des notaires*", in caso di istanza di dichiarazione di ammissibilità di un atto pubblico notarile.»;

b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«— in Slovenia, "*okrožno sodišče*»,»;

c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«— in Slovacchia, "*okresný súd*".».

3) L'allegato III viene modificato come segue:

a) il trattino relativo alla Francia è sostituito dal seguente:

«— in Francia:

a) “*cour d'appel*” per le decisioni che accolgono l'istanza,

b) presidente del “*tribunal de grande instance*” per le decisioni che respingono l'istanza,»;

b) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«— in Lituania, “*Lietuvos apeliacinis teismas*”,»;

c) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«— in Slovenia, “*okrožno sodišče*”,»;

d) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«— in Slovacchia, “*okresný súd*”.».

4) L'allegato IV viene modificato come segue:

a) il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«— in Lituania, ricorso al “*Lietuvos Aukščiausiasis Teismas*”,»;

b) il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«— in Slovenia, ricorso al “*Vrhovno sodišče Republike Slovenije*”,»;

c) il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«— in Slovacchia, ricorso al “*dovolanie*”.».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2004.

Per la Commissione  
António VITORINO  
Membro della Commissione